



REGIONE LIGURIA



REPUBBLICA ITALIANA



COMMISSIONE EUROPEA

Deliberazione di Giunta regionale n. 327 del 28 marzo 2008

Regolamento (CE) n. 1698/2005 – Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013. Valutazione compatibilità e procedure di gestione delle domande di adesione condizionata alla misura 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali” presentate nell’annualità 2007.

Visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione n. 1974/2006 e n. 1975/2006 recanti, rispettivamente, le disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 e le modalità di applicazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sviluppo rurale;

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituente taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

Visto il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 dell’11 dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda – del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;

Preso atto che, con l’approvazione definitiva del PSR, risultano disponibili le risorse finanziarie per il periodo di programmazione;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2007 n.42 che disciplina le procedure amministrative e finanziarie per l’attuazione del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, e in particolare l’articolo 4 (procedure);

Considerato che il comitato di sorveglianza del PSR, istituito dalla Regione Liguria ai sensi dell’articolo 77 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato consultato nella sua seduta del 27 febbraio 2008 in merito ai criteri di selezione delle domande a valere sulla misura 211, come previsto dall’articolo 78 del regolamento citato;

Atteso che, in base alle decisioni di cui sopra assunte dal comitato di sorveglianza, i criteri di priorità relativi alla misura 211 sono descritti nel documento allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la deliberazione n. 251 del 14 marzo 2008 (ripartizione tra Regione e Enti delegati delle competenze amministrative relative alla concessione di aiuti nell'ambito del PSR), in base alla quale la misura 211 risulta di competenza degli Enti delegati;

Richiamata la DGR n°740/2007 con la quale si è provveduto all'apertura condizionata delle domande di adesione alla misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 per l'annualità 2007;

Atteso che ai sensi della citata DGR n°740/2007:

- La concessione del premio era subordinata all'approvazione definitiva da parte della Commissione Europea del PSR 2007/2013 e alla verifica di compatibilità con le eventuali modifiche ed integrazioni che sarebbero state apportate dalla stessa Commissione in fase di negoziazione;
- il richiedente aveva la facoltà di confermare o recedere dall'impegno assunto dopo aver preso visione delle modifiche apportate in fase di negoziazione, e, in caso di rinuncia, doveva dichiarare con comunicazione scritta di non avere nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, dei CAA, degli Enti Delegati, di Agea e della Commissione europea in relazione agli impegni assunti;

Attesa la necessità di fornire le indicazioni relative alle modifiche ed integrazioni apportate alla misura 211 necessarie per la valutazione di compatibilità nonché le procedure da porre in atto per confermare definitivamente gli impegni assunti in via condizionata sulla misura 211 per l'annualità 2007;

Considerato che, ai sensi del Reg. (CE) n°1975/2006 e n°796/2004 le domande a valere sulla misura 211 del PSR 2007/2013 presentate per l'anno 2007 devono essere regolarizzate e presentate agli Enti Delegati competenti per territorio entro la data del 15/05/2008 e che le domande regolarizzate e presentate oltre tale termine non possono essere accolte ai fini del finanziamento;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili a valere sulla misura 211 per il periodo di programmazione 2007-2013 ammontano a 11.363.636 Euro;

Ritenuto pertanto di attribuire al presente bando le risorse finanziarie che si quantificano in 2.900.000 euro;

Considerato che qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base delle istruttorie eseguite dagli Enti delegati e finanziabili fino ad esaurimento dei fondi; i suddetti Enti delegati provvederanno infine ad adottare gli atti di concessione degli aiuti, vista la disponibilità finanziaria risultante dalla graduatoria regionale di cui sopra;

Considerato che sono competenti, ai sensi della DGR n°251/2008, nella ricezione delle domande e nell'espletamento della relativa istruttoria gli Enti Delegati i quali sono tenuti alla predisposizione dei relativi elenchi di liquidazione che devono essere trasmessi alla Regione Liguria;

Ritenuto di:

- fornire, allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria, le indicazioni relative alle modifiche ed integrazioni apportate alla misura 211 necessarie per la valutazione di compatibilità nonché le procedure da porre in essere per confermare definitivamente gli impegni assunti in via condizionata sulla suddetta misura per l'annualità 2007;
- autorizzare la presentazione delle domande regolarizzate a valere sulla misura 211 del PSR 2007/2013 per l'anno 2007 entro il termine perentorio del 15/05/2008;
- stabilire che il richiedente può avvalersi della facoltà di recedere dall'impegno assunto, di cui alla DGR 740/2007, tramite dichiarazione scritta da presentarsi entro il 15/05/2008,

indicando che comunque nulla ed in alcuna sede ha da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, dei CAA, degli Enti Delegati, di Agea e della Commissione europea in relazione agli impegni assunti;

- stabilire che sono competenti, ai sensi della DGR n°251/2008, nella ricezione delle domande e nell'espletamento della relativa istruttoria gli Enti Delegati i quali sono tenuti alla predisposizione dei relativi elenchi di liquidazione che devono essere trasmessi alla Regione Liguria;

SU proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca e Protezione Civile

DELIBERA

1. di definire, per i motivi in premessa indicati, le indicazioni relative alle modifiche ed integrazioni apportate alla misura 211 nonché le procedure da porre in essere per confermare definitivamente gli impegni assunti in via condizionata nella suddetta misura per l'annualità 2007, allegate al presente atto quale parte integrante e necessaria;
2. di autorizzare, per i motivi in premessa indicati, la presentazione delle domande di adesione regolarizzate a conferma definitiva dell'impegno assunto in forma condizionata nel 2007 a valere sulla misura 211 del PSR 2007/2013;
3. di stabilire che:
 - le domande devono essere presentate entro il 15/05/2008, oltre tale data le domande non sono accoglibili;
 - gli Enti Delegati sono competenti, ai sensi della DGR n°251/2008, alla ricezione delle domande, all'espletamento della relativa istruttoria, all'attribuzione dei punteggi e predisposizione dei relativi elenchi che devono essere trasmessi alla Regione Liguria;
 - il richiedente ha la facoltà di recedere dall'impegno assunto tramite dichiarazione scritta entro il 15/05/2008, senza avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, dei CAA, degli Enti Delegati, di Agea e della Commissione europea in relazione agli impegni assunti;
 - qualora la disponibilità finanziaria prevista sia inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate, si provvederà a redigere a livello regionale una graduatoria delle domande ammissibili, sulla base delle istruttorie eseguite dagli Enti delegati e finanziabili fino ad esaurimento dei fondi; i suddetti Enti delegati provvederanno infine ad adottare gli atti di concessione degli aiuti, vista la disponibilità finanziaria risultante dalla graduatoria regionale di cui sopra;
4. ritenuto di attribuire al presente provvedimento le risorse finanziarie che si quantificano in 2.900.000,00 Euro;
5. di stabilire che, per quanto non specificato nel presente atto, si applicano le norme e disposizioni contenute nel Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione dello stesso.

REG. CE 1698/2005 – PIANO DI SVILUPPO RURALE

MISURA 211 “INDENNITA’ COMPENSATIVA” - VALUTAZIONE DI COMPABILITA’ E PROCEDURE DI GESTIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE PER L’ANNUALITA’ 2007

1. PREMESSA

La Regione Liguria con DGR n. 740 del 29/06/2007 ha approvato il bando per l’apertura condizionata delle domande di adesione alla misura 211 “Indennità compensativa” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013, per consentire ai soggetti interessati di aderire alla misura medesima e assumersi i relativi impegni a decorrere già dalla campagna 2007, evidenziando che la concessione del premio era comunque subordinata all’approvazione da parte della Commissione Europea del suddetto PSR 2007-2013 e alla compatibilità con le eventuali modifiche e integrazioni che sarebbero state apportate dalla stessa Commissione in fase di negoziazione.

Con il presente documento si forniscono le indicazioni relative alle modifiche e integrazioni apportate alla misura 211 con l’approvazione definitiva del PSR, indicando le procedure da porre in essere per adeguare le domande presentate.

I richiedenti devono regolarizzare le domande di adesione condizionata presentate nel 2007 oppure possono decidere di recedere dall’impegno assunto con la domanda di aiuto per iscritto; in mancanza di presentazione, entro il termine perentorio del 15 maggio 2008, della regolarizzazione della domanda di adesione condizionata presentata nel 2007 o della dichiarazione di rinuncia, la domanda di adesione condizionata a suo tempo presentata viene archiviata senza alcuna ulteriore comunicazione e il soggetto richiedente decade da ogni diritto senza avere nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, degli Enti Delegati, dei CAA, di AGEA e della Commissione europea per quanto eventualmente già fatto.

Nel presente documento sono esposti anche i criteri di priorità sulla base dei quali attribuire i punteggi alle domande, qualora la disponibilità finanziaria prevista fosse inferiore a quella necessaria a coprire tutte le domande presentate e quindi fosse necessario procedere a redigere una graduatoria a livello regionale delle domande ammissibili.

2. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA MISURA 211

La misura 211 “Indennità compensativa degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” del PSR 2007 - 2013 rientra tra le misure che hanno subito modifiche a seguito delle osservazioni e prescrizioni degli uffici della Commissione Europea.

Tali modifiche hanno riguardato:

- Per tutti i settori produttivi (zootecnia, olivicoltura, viticoltura):
- La non ammissibilità dell’aiuto per un importo inferiore a 150 euro per beneficiario;
- per il settore zootecnico:
- la variazione del rapporto UBA/ettaro in senso estensivo, con il carico minimo che scende da 0,8 a 0,5 UBA/ettaro nel PSR approvato; rimane invariato il carico massimo di 3 UBA/ettaro.
- L’introduzione del limite massimo di carico di 2 UBA/ettaro per i pascoli ricadenti in zone delimitate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati).
- la variazione degli importi dei premi come riportato in tabella (in parentesi il valore indicato nella delibera 740/2007):

ETTARI	Intensità aiuto superfici a prato (Euro/Ettaro)	Intensità aiuto superfici a pascolo (Euro/Ettaro)
Da 3 a 30	250	200 (erano 150)
Da 30 a 50	200 (erano 150)	200 (erano 150)
Da 50 a 100	150 (erano 100)	150 (erano 100)

- per il settore viticolo:
- La DGR 740/2007 ammetteva la concessione dell'indennità alle zone montane comprese nei territori aventi il riconoscimento DOC o IGT; nel PSR approvato sono ammesse a premio le superfici che ricadono in "zone viticole di presidio territoriale"; con tale definizione si intendono le superfici viticole esistenti su terreni sostenuti da muri in pietra a secco e/o con pendenze superiori al 35%.
- Per il settore olivicolo:
- E' variato l'importo del premio, che passa da 200 euro/ettaro indicato nella DGR 740/2007 a 300 euro/ettaro nel PSR approvato.
- Viene introdotto l'impegno di una potatura almeno ogni tre anni.

3. LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA'

Come specificato nel Bando di cui alla citata DGR n. 740/2007, la concessione del premio è subordinata al riscontro della compatibilità delle domande presentate con le disposizioni approvate nel PSR 2007-2013.

Nel Bando erano state ipotizzate alcune situazioni che possono essere ricondotte alla seguente casistica:

- a) l'impegno è conforme a quanto riportato nel PSR approvato dalla Commissione Europea;
- b) l'impegno NON è conforme a quanto riportato nel PSR approvato dalla Commissione Europea, ma è possibile adeguare l'impegno previsto dalla precedente stesura del PSR.

In tutti i casi il soggetto beneficiario deve manifestare il suo interesse a:

- mantenere l'impegno;
- recedere dall'impegno.

In base a quanto sopra specificato e alle indicazioni riportate al punto 2 deve essere verificato:

1. Per tutte le domande, la sussistenza del requisito minimo di accesso relativamente all'importo minimo ammissibile di 150 euro.
2. Per le domande per la zootecnia, l'introduzione del limite massimo di carico di 2 UBA/ettaro per i pascoli ricadenti in zone delimitate ai sensi della direttiva 91/676/CEE (protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati).
3. Per le domande di olivicoltura, l'impegno aggiuntivo ad una potatura delle piante almeno ogni tre anni.
4. Per le domande di viticoltura, la verifica che le particelle per cui è richiesto il premio ricadano in "zone viticole di presidio territoriale"; con tale definizione si intendono le superfici viticole esistenti su terreni sostenuti da muri in pietra a secco e/o con pendenze superiori al 35%

4. LE PROCEDURE

Il soggetto beneficiario è tenuto a verificare, sulla base di quanto detto nei precedenti paragrafi, la compatibilità della domanda presentata rispetto alle disposizioni riportate nella versione approvata del PSR 2007-2013 della Regione Liguria e dovrà esprimersi circa l'opportunità di confermare o recedere dall'impegno assunto.

Qualora lo ritenga opportuno il richiedente ha tuttavia la facoltà di recedere dall'impegno assunto, dandone comunicazione per iscritto all'Ente Delegato competente. Nella comunicazione, come già previsto dal Bando, il soggetto dovrà dichiarare che non avrà nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, dei CAA, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea per gli interventi già realizzati e non ammissibili e la domanda verrà quindi di conseguenza archiviata.

Qualora il soggetto richiedente ritenga di confermare l'impegno assunto, accettando le modifiche e integrazione resesi necessarie a seguito dell'entrata in vigore del PSR 2007-2013 approvato, deve adeguare la domanda alle nuove indicazioni (obblighi, vincoli, premi) del PSR approvato (interventi, importi, ecc), ristampare la domanda sottoscrivendola e trasmetterla all'Ente delegato competente per territorio entro il 15/05/08, pena la decadenza dell'impegno.

Nel caso di trasmissione a mezzo posta fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Solo dopo questa operazione di regolarizzazione il competente Ente delegato può procedere all'istruttoria della domanda per la concessione del premio.

Si ricorda inoltre che:

- le domande per lo sviluppo rurale per il nuovo periodo di programmazione devono essere ordinariamente presentate tramite portale SIAN, attingendo le informazioni dal **fascicolo aziendale**;
- ai fini del rispetto delle norme in materia di condizionalità, nella domanda deve essere dichiarata tutta la SAU aziendale, sia le superfici a premio che quelle non a premio che vanno inserite con specifico codice intervento "senza aiuto";
- nella fase di regolarizzazione delle domande presentate nel 2007 **non è consentito aumentare la consistenza aziendale** sia in termini di superficie, sia in termini di capi rispetto a quanto originariamente dichiarato;
- **non sono concessi premi o contributi per importi inferiori a 150 euro.**

5. CRITERI DI PRIORITA'

I criteri di priorità concordati con il Comitato di Sorveglianza del PSR, con relativo punteggio, sono i seguenti:

Aziende del settore zootecnico:	punti 2
Aziende zootecniche con numero di UBA allevate maggiore di 10:	punti 1
Aziende olivicole con più di 1 ettaro di SAU olivicola	punti 1
Aziende viticole con più di 0,5 ha di SAU viticola	punti 1

I punteggi relativi ai criteri di priorità sono sommabili tra di loro.

A parità di punteggio hanno diritto di priorità le aziende con maggior numero di UBA per le aziende zootecniche e con una maggiore superficie viticola e olivicola per i rispettivi settori produttivi.

Le domande riconosciute ammissibili, ma non ammesse a finanziamento per l'anno di riferimento in base ai criteri di priorità sopraindicati, decadono.

Impegni specifici collegati alla presente misura

I beneficiari devono rispettare sull'insieme della loro azienda i requisiti obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del reg. CE n. 1782/03 (condizionalità).

Tramite la sottoscrizione della richiesta di adesione alla misura il richiedente si impegna a mantenere l'attività agricola in zona montana per almeno 5 anni a partire dal primo pagamento.

Compatibilità con altre misure/azioni che prevedono pagamenti a superficie

La presente misura è compatibile con tutte le misure/azioni del PSR che prevedono l'erogazione di un pagamento per unità di superficie.

6. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente documento viene pubblicato sul BURL e ne viene data adeguata diffusione tramite il sito regionale www.agriligurianet.it.

Per quanto non specificato nel presente documento si applicano le norme contenute nel PSR 2007-2013 della Regione Liguria e le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

In nessun caso i richiedenti hanno nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Liguria, dei CAA, degli Enti delegati, dell'Agea e della Commissione Europea per gli interventi già realizzati e non ammissibili.

Si invitano gli Enti delegati e gli enti preposti alla compilazione della domanda a dare adeguata diffusione, nelle modalità ritenute più opportune, circa gli adempimenti e gli obblighi derivanti dal presente documento.